

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 CON DOMANDA EX 700 C.P.C.

E con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c

Nell'interesse dell'Ins. SCAVONE Bettina Maria Laura, c.f.: SCVBTN68T60F205P, nata a Milano il 20.12.1968 e residente in San Fratello (Me) ed ivi elettivamente domiciliata in via Cirino Scaglione, 147, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Nicosia, c.f.: NCSFNC67A15H850A, tel./fax 0941799361, pec: studiolegalenicosia@pec.giuffre.it, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, via dei Mille, n. 1

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille n. 1

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, con sede in via dei Mille n. 1

E –OVE OCCORRA- NEI CONFRONTI

di tutti i docenti che in esito alle operazioni di assegnazione



provvisoria 2019/2020, pur non avendo alcun diritto di precedenza o con diritto di precedenza e minor punteggio ovvero con analogo titolo e punteggio ma minore anzianità anagrafica, hanno ottenuto il trasferimento presso le scuole, comuni e distretti messinesi indicati dalla ricorrente nella propria domanda di assegnazione provvisoria

FATTO

- 1) La ricorrente, Bettina Maria Laura SCAVONE, è docente su posto comune nella scuola primaria, immessa in ruolo dall'anno scolastico 2015/2016, ex art. 1 comma 98 lett.c) della legge 107/2015 in quanto già inserita nelle graduatorie ad esaurimento, ed assegnata all'Istituto comprensivo Galileo Galilei di Corsico, ambito territoriale di Milano.
- 2) Per l'anno scolastico 2019/2020 presentava tempestiva domanda di assegnazione provvisoria, esprimendo la propria preferenza per i seguenti istituti scolastici, comuni e distretti messinesi:

- 1) MEEE82601A Acquedolci;***
- 2) MEEEI199I5 Comune di Sant'Agata M.llo***
- 3) MEEE830034 Cono Micale Alberti;***
- 4) MEEEE83402A Capo d'Orlando Centro***
- 5) MEEE877017 Torrenova***
- 6) MEEE86703P Me via dei Mille, is. 88***
- 7) MEEE873032 Francesco Crispi***
- 8) MEEE89601L Giuseppe Mazzini***



- 9) MEEE88203R Cesare Battisti**
- 10) MEEE88701T Me via Catania is. 26**
- 11) MEEE894011 Buon Pastore – Cristo Re**
- 12) MEEE89701C Ca. A. M. Di Francia**
- 13) MEEE822024 Sc. Elementare SS. Annunziata**
- 14) MEEE606E9 Comune di Lipari**
- 15) MEEE856016 Lombardo Radice**
- 16) MEEE8AE021 Beata Eustochia**
- 17) MEEE83901C Brolo**
- 18) MEEE886023 Scuola primaria Taormina**
- 19) MEEE872014 Andrea Antonio Donato**
- 20) MEEE000VZ8 Provincia Messina**

3) Dichiarava ai fini della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92 di dover prestare assistenza al proprio genitore, Scavone Benedetto nato a San Fratello (Me) il 27.11.1936 ed ivi residente, affetto da grave ed irreversibile patologia, riconosciuta dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap di Messina con verbale del 07.03.2018.

4) In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Ordinanza ministeriale del 08.03.2019, recante norme per la disciplina della mobilità del personale docente e Ata per l'anno 2019/2020, e alle disposizioni contenute nel CCNI 2019, corredeva la dichiarazione predetta da idonea certificazione medico-collegiale, nonché dalle autocertificazioni attestanti l'impossibilità da parte della propria



sorella, Roberta Scavone, e della propria madre, Benedetta Macina, di provvedere all'assistenza del sig. Scavone, assolutamente incapace di autodeterminarsi e di compiere gli atti quotidiani della vita.

5) Pur avendo diritto di ottenere l'assegnazione provvisoria in una delle sedi indicate, il Miur (e per esso l'Usr Sicilia, ambito territoriale di Messina) le riconosceva punti 6 per il ricongiungimento con il proprio coniuge, senza tuttavia riconoscerle il diritto di precedenza ex L. 104/92 che garantisce al lavoratore il diritto ad una sede più favorevole al fine di poter prestare assistenza al proprio congiunto disabile, e che trova puntuale attuazione nell'art. 601 del D. Lgs 297/94 che attribuisce precedenza assoluta anche in sede di mobilità.

6) Stilata infatti la graduatoria provvisoria, la ricorrente veniva inserita nella 347^a posizione, chiaramente non utile ai fini dell'ottenimento dell'invocata sede in provincia di Messina.

7) Avverso tale determinazione, assolutamente e manifestamente errata giacché assunta senza il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto di precedenza sancito per effetto della citata L. 104/92, veniva proposto reclamo nei modi e termini di legge.

8) Nonostante la fondatezza delle doglianze della ricorrente, in data 04.09.2019 l'Usr Sicilia, ambito di Messina, senza tener conto del proposto reclamo, rispetto al quale non assumeva alcuna decisione, pubblicava la graduatoria definitiva, collocando la ricorrente addirittura nella 352^a posizione.



7) Tale provvedimento, è certamente ingiusto ed illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

-I-

Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 13 del CCNI 2019

Violazione e/o falsa applicazione della legge 05.02.1992, n. 104 e succ. mod. ed integrazioni

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 601 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297

Il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria ritualmente proposta dalla ricorrente deriva sostanzialmente dalla omessa valutazione da parte del Miur convenuto del diritto di precedenza derivante dalla condizione di disabilità del genitore della ricorrente, bisognevole di assistenza continua.

Pur essendo stata fornita ogni necessaria documentazione a supporto dell'istanza, alla ricorrente sono stati riconosciuti solamente punti 6 per il ricongiungimento al coniuge, senza però esserle attribuito il diritto di precedenza ex art. 13 n. IV del CCNI concernente la mobilità del personale docente per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 secondo cui *“il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria”*



In base a tale norma, che prevede espressamente il diritto di precedenza a favore dei docenti che prestano assistenza al genitore che versi in condizioni di disabilità, la ricorrente avrebbe dovuto essere collocata in altra e più favorevole posizione in graduatoria ed ottenere l'assegnazione di una delle sedi prescelte.

Ciò però non è accaduto in quanto il Miur inspiegabilmente (recte: ingiustificatamente) in sede di redazione della graduatoria provvisoria non ha tenuto conto della citata condizione di precedenza e, nonostante il reclamo proposto in data 19.8.2019, ossia nel prescritto termine di cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha stilato la graduatoria definitiva persistendo nell'abnorme determinazione di omettere la valutazione del titolo di precedenza vantato dalla Scavone, senza neppure adottare alcuna decisione sul gravame dalla stessa proposto per tale specifico motivo.

Infatti dalla posizione n. 347, è stata definitivamente collocata alla n. 352^ posizione!

Orbene, tale singolare *modus procedendi* vizia indubbiamente le espletate operazioni di assegnazione provvisoria poiché preclude alla ricorrente, che ne ha diritto, di essere provvisoriamente assegnata ad una delle sedi dalla stessa prescelta, e consente ad altri, pur privi di titoli di precedenza o, seppur in possesso di titoli, con minor punteggio ovvero, a parità di punteggio e titoli, con minore anzianità anagrafica, di beneficiare di una utile collocazione in graduatoria ed occupare illegittimamente una sede



che doveva invece esser attribuita alla Scavone.

E', ad es., il caso della docente Rinaldi Maria, collocata al 10 posto in graduatoria, con 0 punti e titolo di precedenza, nonché di Beccaria Eleonora, collocata in graduatoria al 24° posto, malgrado avesse stesso titolo e stesso punteggio della ricorrente ma minore anzianità anagrafica.

Tale inconcepibile esito prodotto dall'arcano procedimento amministrativo espletato dal Miur convenuto non può trovare nessuna giustificazione né nel CCNI 2019 né tantomeno nella legge 104/92 (e D.Lgs 297/94) che in materia di trasferimento del personale detta una chiara regolamentazione improntata ad inderogabili principi di logica ed imparzialità al fine di garantire al lavoratore che debba prestare assistenza a determinati soggetti disabili di poter svolgere la propria attività lavorativa in una sede vicina al domicilio della persona da assistere.

-II-

Violazione e falsa applicazione della L. 104/92

Disparità di trattamento

Solo per completezza va inoltre rilevato che l'operatività della disposizione normativa di cui all'art. 33 della L. 104/92, che riconosce un diritto di precedenza in materia di "mobilità" al personale che assiste un congiunto inabile, può senz'altro ritenersi di carattere assoluto in quanto applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Com'è noto, essa può solo essere limitata da esigenze specifiche



dell'Amministrazione, da dedurre e provare rigorosamente, che nel caso in esame peraltro non sembrano potersi profilare atteso che vi erano (e vi sono) posti da poter essere assegnati alla ricorrente.

La sussistenza in capo al lavoratore della condizione disciplinata dalla norma innanzi citata determina pertanto in suo favore il diritto ad essere trasferito in una sede vicina al domicilio del familiare da assistere, senza che possano rilevare altre circostanze quali, ad es., la concorrente presenza di soggetti muniti di titoli di precedenza che secondo le previsioni dell'art. 13 n. IV del CCNI 2019 dovrebbero esser preferiti nelle operazioni di trasferimento.

Simili priorità, contemplate dalle norme contrattuali in violazione del dettato normativo, si rivelano irrazionali ed illegittime in quanto tendono a privilegiare talune posizioni soggettive a scapito di altre.

Per tale ragione esse non potranno assumere alcun rilievo e la disposizione contrattuale che le prevede dovrà esser disapplicata per contrarietà alla L. 104/92 che, com'è noto, non introduce alcuna discriminazione tra le fattispecie disciplinate.

Sul fumus boni juris e sul periculum in mora

Il fumus è nei motivi.

Quanto al periculum in mora si evidenzia che i tempi di definizione del giudizio sono tali da impedire alla ricorrente l'esercizio del diritto-dovere di assistere il proprio genitore disabile, Sig. Benedetto Scavone, bisognevole di assistenza continua per effetto della patologia (Demenza senile) che gli è



stata diagnosticata dalla competente commissione per l'accertamento dell'handicap di Messina.

In mancanza di un sollecito provvedimento giudiziale che obblighi il Miur ad assegnarle una sede in provincia di Messina, ovviamente tra quelle indicate in domanda, la ricorrente sarebbe costretta a lasciare ancora una volta il proprio Comune di residenza per raggiungere la sede che le era stata definitivamente assegnata, esponendo così il proprio genitore al rischio concreto di non poter beneficiare della necessaria assistenza.

Non sembra inutile precisare che in tal caso non potrebbero sopperire né la madre della ricorrente, Sig.ra Benedetta Macina, né tantomeno la sorella, sig.ra Roberta Scavone, assolutamente impossibilitate per ragioni oggettive.

Come ampiamente documentato, mentre l'impossibilità per la sig.ra Macina deriva dall'essere lei stessa in condizioni di salute alquanto precarie, tanto da essere stata riconosciuta dalla competente commissione medico-collegiale dell'Asp 5 di Messina affetta da patologie che determinano una condizione di handicap grave (V. All.), per la sorella, sig.ra Roberta Scavone, discende dalla necessità di dover accudire i propri figli minori, di cui uno, Marino Gigi, affetto da patologia invalidante (V. All.).

Oltre alla evidenziata necessità di assicurare immediatamente un sostegno morale e materiale al sig. Scavone, l'invocazione di un provvedimento cautelare sorge inoltre dall'esigenza, tutt'altro che remota, di scongiurare il rischio che nelle more di definizione del



giudizio le legittime aspettative della ricorrente potrebbero essere frustrate dall'amministrazione resistente mediante l'assegnazione dei pochi posti liberi ad altri docenti.

Ciò ovviamente determinerebbe l'impossibilità per la ricorrente di ottenere la sede richiesta e la negazione del diritto di assistenza che le norme di cui alla L. 104/92 affermano in favore delle persone disabili, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e tutela della salute e della famiglia.

A quest'ultimo riguardo non va neppure sottaciuto che la mancata assegnazione della sede prescelta in occasione della formalizzazione della domanda di assegnazione provvisoria provocherebbe altresì un grave danno alla sfera personale e familiare della ricorrente e anche dei suoi congiunti.

Ne discende che il requisito del periculum in mora si rivela apprezzabile anche alla luce della incidenza che la durata del giudizio, in assenza di un provvedimento cautelare, potrebbe produrre sui diritti della ricorrente quale donna lavoratrice cui va consentito l'esercizio dell'attività lavorativa senza pregiudizi per la funzione che è chiamata a svolgere nella propria famiglia.

Infine, intuibili le conseguenze sul piano economico.

Come attestato in diverse pronunce, la negazione del diritto al trasferimento determina un indubbio danno giuridicamente rilevante atteso che ne conseguirebbe, a carico della ricorrente, l'obbligo di dover ancora prestare servizio a centinaia di chilometri da casa, non solo quindi lontana dagli affetti e dalla



propria famiglia ma anche con notevoli ed inevitabili esborsi che rendono la retribuzione percepita sicuramente incongrua rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. (Trib. Ravenna, ord. 3684/2016; Trib. Ravenna ord. 443/17)

Tanto premesso, l'istante *ut supra* rappresentata e difesa,

Chiede

In via preliminare: che con decreto *inaudita altera parte* ex art. 669 *sexies*, comma 2, sia ordinato ai resistenti di assegnare alla ricorrente una sede così come prescelta in occasione della formalizzazione della domanda di assegnazione provvisoria ovvero, sentite le parti e assunti eventualmente gli atti istruttori ritenuti indispensabili, provveda ex art. 700 c.p.c. ad ordinare al Miur e/o per esso all'Urs Sicilia e/o all'Usr Sicilia Ambito Territoriale di Messina di assegnare alla ricorrente una delle sedi dalla medesima prescelte, occorrendo anche in sovrannumero.

Nel merito

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di beneficiare della precedenza stabilita da CCNI 2019 e, ancor più autorevolmente, dalla Legge 104/92, e di conseguenza di essere collocata in graduatoria in posizione utile e ad avere assegnata una sede tra quelle prescelte.
- 2) Condannare i resistenti ad assegnare, occorrendo anche in sovrannumero, la ricorrente Ins. Bettina Maria Laura Scavone ad una sede di servizio vicina al domicilio del congiunto da dover



assistere, da individuarsi tra quelle gradatamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, occorrendo anche in sovrannumero.

3) Con vittoria di spese e compensi di causa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 DPR 115/02 e ss.mm.ii. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e, pertanto, trattandosi di materia di lavoro sconta un contributo unificato pari ad euro 259,00.

Si producono documenti come da indice di fascicolo.

San Fratello, lì 21.10.2019

Avv. Francesco Nicosia

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

Il sottoscritto procuratore chiede che, considerato il numero dei controinteressati e la oggettiva difficoltà di reperire l'indirizzo di ciascuno di essi, sia autorizzata la notifica tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del Miur o dell'Usr Sicilia, ambito Territoriale di Messina.

San Fratello, lì 21.10.2019

Avv. Francesco Nicosia

